



COMUNE DI LARI
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 21 del 23/04/2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2012.

L'anno 2012, addì ventitre del mese di aprile alle ore 21:40, nel teatro comunale di Lari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Gianluigi Rossetti

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CAROTI MARZIO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
SALVADORI DANIELA	Consigliere	SI
INGINO FRANCESCO	Consigliere	SI
NOVELLI SABRINA	Consigliere	NO
COSCETTI FLORA	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere Delegato	SI
GUIDI ALESSANDRA	Consigliere	SI
MAZZA GAETANO PASQUALE	Consigliere	SI
OSTUNI FRANCESCA	Consigliere	NO
PARASECOLI LUCA	Consigliere	SI
GASPERINI PAOLO	Consigliere	SI

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

MATTEO CARTACCI

Assessore non Consigliere

Pres.

X

Ass.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell'ambito del processo di riordino della materia tributaria locale istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della nuova imposta;

VISTO che:

- l'art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicandola a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce;
- in particolare il comma 2 dell'articolo 13 prevede che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (c. 2 art. 13);
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (c. 2 art. 13);
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 (c. 3 art. 13);

DATO ATTO che per i fabbricati iscritti in catasto (c. 4 art. 13), il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92;

- per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell' articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 (c. 5 art. 13);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore per i terreni agricoli è pari a 110;

ATTESO che ai sensi del sopraccitato D.L. n. 201/201:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (c. 6 art. 13);
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (c. 7 art. 13);
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (c. 8 art. 13);
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (c. 9 art. 13);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 10 art. 13);
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (c. 10 art. 13);
- il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè necessariamente attraverso il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

DATO ATTO che la nuova normativa prevede, in merito al gettito derivante dall'istituzione dell'IMU che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- detta quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria (c. 11 art. 13);

- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13);
- il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (c. 17 art. 13);

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO alla luce e per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, nel rispetto degli equilibri di Bilancio, sulla base di apposite analisi e simulazioni compiute dal Responsabile del Servizio Finanziario determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria come di seguito specificato:

- a) **L'aliquota base** è fissata all'aliquota dello **1,06 %** ;
- b) **l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** è fissata all'aliquota dello **0,4%**;
- c) **l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata all'aliquota dello **0,1%** ;
- d) **l'aliquota nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore,** è fissata all'aliquota dello **0,76%** ;
- e) **l'aliquota nel caso di immobili locati per almeno 6 mesi nel periodo d'imposta, con contratto registrato,** è fissata all'aliquota dello **0,87%**;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell'ICI al quale il suindicato D.L. n.201 del 6/12/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO inoltre:

- il D.Lgs. 446 /1997 ed inn particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non abrogate espressamente da parte della citata normativa statale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Art. 29, comma 16-quater, del D.L. n.216/2011 convertito nella L.14/2012 che stabilisce il differimento al 30/06/2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

...omissis...

Con voti favorevoli 8 contrari 3 (Gasparini, Parasecoli, Mazza), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su 11 presenti;

DELIBERA

1. Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Proria come di seguito specificate:
 - a) **L'aliquota base** è fissata all'aliquota dello **1,06%** (per cento)
 - b) **L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** è fissata all'aliquota dello **0,4%** (per cento) ; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
 - c) **L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, è fissata all'aliquota dello **0,1%** (per cento)
 - d) **L'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario** ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, **limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore,** è fissata all'aliquota dello **0,76%** (per cento)
 - e) **L'aliquota per gli immobili locati per almeno 6 mesi nel periodo d'imposta, con contratto registrato,** è fissata all'aliquota dello **0,87%**
2. Di stabilire nella misura di **Euro 200,00** la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011.
3. Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2012.
5. Di dichiarare, con separata ed immediata votazione che ha riportato l'unanimità dei consensi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. 267/2000 .-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Comune di Lari, li 16/04/2012

Responsabile Servizio Finanziario
f.to Dott. Giacomo Orazzini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lari , li 16/04/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Giacomo Orazzini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to **Marzio Caroti**

Sindaco
F.to **Mirko Terreni**

Il Segretario Comunale
F.to **Gianluigi Rossetti**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 02/05/2012
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to **Gianluigi Rossetti**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to **Gianluigi Rossetti**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

03/05/2012

Il Segretario Comunale
Gianluigi Rossetti

NOTE: INVIATA COPIA IN DATA 02/05/2012

